CORONAVIRUS OVERCOMING THE DIFFICULTIES

LA PROTEZIONE DEGLI EQUIPAGGI E IL RIMPATRIO DEI PASSEGGERI DELLE NAVI DA CROCIERA AI TEMPI DEL CORONAVIRUS

DE BERTI JACCHIA FRANCHINI FORLANI STUDIO LEGALE

In data 8 aprile 2020, la Commissione ha pubblicato dei nuovi Orientamenti¹ per offrire sostegno ai membri degli equipaggi e ai passeggeri delle navi da crociera bloccate in mare o in quarantena nei porti a causa del *coronavirus* e fornire indicazioni concrete in materia di salute, rimpatrio e modalità di viaggio. Gli Orientamenti fanno seguito alle Linee Guida² relative alla restrizione temporanea degli spostamenti non essenziali da Paesi terzi verso la "zona UE+"³ e agli Orientamenti per l'implementazione delle c.d. "*green lanes*"⁴. Non si applicano ai membri degli equipaggi delle navi da pesca in quanto "*critical workers*"⁵.

Per quanto riguarda le navi da crociera, la responsabilità di organizzare il rimpatrio dei passeggeri e degli equipaggi grava sugli operatori. Per le navi battenti bandiera di uno Stato Membro, lo Stato di bandiera dovrebbe consentire ai passeggeri e ai membri dell'equipaggio di sbarcare in uno dei suoi porti e provvedere all'eventuale assistenza sanitaria e, qualora ciò non fosse possibile, dovrebbe assistere gli operatori a prendere con altri Stati Membri o con Paesi terzi accordi che riducano al minimo il tempo di permanenza della nave in mare, assicurando nel contempo l'accesso ad infrastrutture sanitarie appropriate. Le navi che, invece, non battono la bandiera di uno degli Stati Membri dovrebbero essere accolte da questi ultimi per motivi umanitari, premunendosi di chiedere agli operatori di prendere i provvedimenti appropriati di ordine finanziario e logistico prima dell'attracco. Almeno 4 ore prima dell'attracco, gli operatori dovrebbero comunicare alle autorità competenti il numero di passeggeri a bordo nonché il numero delle persone infette o che si sospetta abbiano contratto il *virus*, che una volta sbarcate dovrebbero essere messe in isolamento a terra o lasciate in isolamento a bordo finché non presentano più sintomi.

¹ Com. Comm. C(2020) 3100 final del 08.04.2020, *Guidelines on protection of health, repatriation and travel arrangements for seafarers, passengers and other persons on board ships.*

² Per ulteriori informazioni si veda il nostro precedente contributo, disponibile al seguente <u>LINK</u>.

³ Secondo quanto stabilito dalla Commissione, la "zona UE+" dovrebbe includere tutti gli Stati Membri Schengen (compresi Bulgaria, Croazia, Cipro e Romania), i quattro Stati associati Schengen (Norvegia, Islanda, Svizzera e Liechtenstein) nonché l'Irlanda e il Regno Unito qualora decidano di allinearsi.

⁴ Per ulteriori informazioni si veda il nostro precedente contributo, disponibile al seguente LINK.

⁵ Per ulteriori informazioni si veda il nostro precedente contributo, disponibile al seguente LINK.

Al fine di mantenere operativi i servizi marittimi, gli Stati Membri dovrebbero consentire di effettuare i cambi di equipaggio nei loro porti. Per questo motivo, gli Stati Membri e la Commissione dovrebbero coordinarsi per designare diversi porti dell'Unione quali attracchi deputati agli avvicendamenti degli equipaggi. Più particolarmente, tali porti dovrebbero garantire la copertura geografica di tutta l'Unione, e dovrebbero disporre di alloggi nelle vicinanze dove i marittimi possano attendere la nave su cui dovrebbero imbarcarsi o, qualora sia necessario, trascorrere un periodo di 14 giorni in autoisolamento prima dell'imbarco e dopo lo sbarco. Inoltre, i porti designati dovrebbero essere preferibilmente connessi ad aeroporti e stazioni ferroviarie operativi, in modo tale che possano essere organizzati voli e collegamenti per garantire agli equipaggi che entrano in servizio o terminano il servizio la possibilità di spostarsi e rimpatriare. A tale scopo, gli Stati Membri dovrebbero farsi comunicare in anticipo dagli operatori delle navi la destinazione prevista dei membri dei propri equipaggi.

Ai marittimi dovrebbe essere garantita un'assistenza medica adeguata, paragonabile a quella disponibile ai lavoratori di terra, che comprende un accesso rapido ai medicinali e ad informazioni adeguate. Al fine di ridurre i contatti tra l'equipaggio e i lavoratori portuali al minimo, è obbligatorio l'uso dei dispositivi di protezione individuale (*Personal Protective Equipment*, PPE)⁶ e il mantenimento delle distanze di sicurezza. Se tutti i membri dell'equipaggio sono in buona salute e il loro precedente scalo risale a più di due settimane prima, non dovrebbero essere sottoposti a quarantena quando sbarcano per rimpatriare. La responsabilità per il rimpatrio dei marittimi grava in primo luogo sull'armatore e, in subordine, sullo Stato di bandiera della nave. Se il marittimo è in buona salute e non vi sono casi di contagio a bordo della nave, l'armatore è obbligato a rimpatriarlo e a coprire i costi del rimpatrio; altrimenti l'armatore deve coprire le spese delle cure mediche, del vitto e dell'alloggio del marittimo fino alla sua guarigione⁷.

14 aprile 2020

e) le cure mediche, se necessarie, fino a che il marittimo non sia in buone condizioni dal punto di vista medico per il trasporto alla destinazione di rimpatrio...".



⁻

⁶ Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio, GU L 81 del 31.03.2016. L'articolo 3 del Regolamento, intitolato "Definizioni", al numero 1) dispone: "... Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

^{1) «}dispositivi di protezione individuale» (DPI):

a) dispositivi progettati e fabbricati per essere indossati o tenuti da una persona per proteggersi da uno o più rischi per la sua salute o sicurezza;

b) componenti intercambiabili dei dispositivi di cui alla lettera a), essenziali per la loro funzione protettiva;

c) sistemi di collegamento per i dispositivi di cui alla lettera a) che non sono tenuti o indossati da una persona, che sono progettati per collegare tali dispositivi a un dispositivo esterno o a un punto di ancoraggio sicuro, che non sono progettati per essere collegati in modo fisso e che non richiedono fissaggio prima dell'uso...".

Ta Linea guida B2.5.1 della Convenzione del lavoro marittimo, intitolata "Diritto al rimpatrio", al paragrafo 3 dispone: "...

⁷ La Linea guida B2.5.1 della Convenzione del lavoro marittimo, intitolata "Diritto al rimpatrio", al paragrafo 3 dispone: "... *Nell'applicazione dello Standard A2.5, le spese a carico dell'armatore in caso di rimpatrio dovrebbero includere almeno:* a) il viaggio fino alla destinazione scelta per il rimpatrio, conformemente al paragrafo 6 della presente Linea Guida:

b) l'alloggio ed il vitto dal momento in cui il marittimo lascia la nave fino a che egli non raggiunga la destinazione di rimpatrio; c) la retribuzione e le indennità dal momento in cui il marittimo lascia la nave fino a che non raggiunga la destinazione di rimpatrio, se previsto dalla legislazione nazionale o da contrattazioni collettive;

d) il trasporto di 30 Kg di bagaglio personale del marittimo fino alla destinazione del rimpatrio;

I nostri contributi di informazione e aggiornamento sulla crisi del Covid-19 e sulle sue implicazioni sono uno sforzo collettivo dello Studio ed una iniziativa di servizio. Per sottolinearlo, gli autori hanno rinunciato ad indicare il proprio nome in calce ai singoli lavori. Il presente articolo ha esclusivamente finalità informative e non costituisce parere legale.

Our contributions of information and update on the Covid-19 crisis and its implications constitute a collective effort of the Firm and an initiative of service. For such reason, the authors decided notto sign individually their works and articles. This article is exclusively for information purposes, and should not be considered as legal advice.

MILANO Via San Paolo, 7 · 20121 Milano, Italia T. +39 02 72554.1 · F. +39 02 72554.400 milan@dejalex.com

ROMA

Via Vincenzo Bellini, 24 · 00198 Roma, Italia T. +39 06 809154.1 · F. +39 06 809154.44 rome@dejalex.com

BRUXELLES

Chaussée de La Hulpe $187 \cdot 1170$ Bruxelles, Belgique T. +32 (0)26455670 · F. +32 (0)27420138 brussels@dejalex.com

MOSCOW

Ulitsa Bolshaya Ordynka 37/4 · 119017, Moscow, Russia T. +7 495 792 54 92 · F. +7 495 792 54 93 moscow@dejalex.com

